



Manuale delle Procedure Interne

Politica in materia di conflitti di interesse

Replica SIM S.p.A.

Sede legale Corso Sempione, 2
20154 Milano - replica@legalmail.it

replicasim.com

P. IVA - C.Fisc. Reg. Imprese 11064390963
R.E.A. 2576681 Capitale sociale 10.500.000,00 €

Cronistica Aggiornamenti

Versione	Approvazione	Modifiche/aggiornamenti
22.05.2021	CdA	Approvazione del documento
20.10.2023	CdA	Aggiornamento al Provvedimento della Banca d'Italia del 05/12/2019, modificato in data 23 dicembre 2022 e regolamenti e orientamenti EBA ivi richiamati. Aggiornamento registro conflitti in cui saranno inserite anche operazioni con parti correlate post-approvazione politica
17.09.2024	CdA	Revisione annuale e aggiornamento

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. DEFINIZIONI.....	7
3. POLITICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI.....	9
3.1 Aggiornamento della <i>Policy</i>	11
4. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E PROCEDURE DI REPORTING INTERNO	12
4.1 Criteri di identificazione dei conflitti di interesse.....	12
4.2 Segnalazione di situazioni di conflitto di interesse per predisposizione ed aggiornamento della mappatura 13	
4.3 Responsabilità della Funzione di Compliance	14
4.4 Registro dei conflitti di interesse.....	15
4.5 Informativa al personale.....	18
5. PRESIDI E MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE O GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	18
5.5 Misure generale di prevenzione o gestione.....	18
5.6 Misure specifiche di prevenzione o gestione.....	19
5.7 Gestione delle informazioni alla clientela	21

1. PREMESSA

La presente Policy è stata redatta da Replica SIM S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o la “**SIM**”), ai fini del rispetto della disciplina sui conflitti di interesse, così come disciplinata dalla Direttiva MiFID II e dalle relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b-*bis*), n. 6, TUF, modificato con il recepimento in Italia della Direttiva 2014/65/UE (di seguito, “**MiFID II**”) e il Regolamento UE 600/2014 (di seguito, “**MiFIR**”) e relativa disciplina europea di attuazione, la Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi, tra l’altro, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione¹.

Ciò premesso, la disciplina sui conflitti di interesse trova attuazione nell’art. 21, comma 1-*bis*) del TUF, nel Libro IV, Parte III, del Regolamento Intermediari (Reg. Consob 20307/2018, come successivamente modificato e integrato) e nel Regolamento delegato UE n. 565/2017 di attuazione della MiFID II (Capo II, Sezione III), come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Delegato**”).

L’art. 21, comma 1-*bis*) del TUF prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, i soggetti abilitati:

- a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
- d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Ai sensi del Regolamento Delegato (art. 34), la Società nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori è tenuta a:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

¹ L’art. 6 del TUF, in particolare, nel non prevedere più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d’Italia e della Consob, elenca le materie attribuite alla competenza di ciascuna Autorità.

Il Regolamento Delegato (art. 35), inoltre, prescrive che gli intermediari mantengano e aggiornino periodicamente un **registro** nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere, un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Da ultimo, il Regolamento Delegato è stato modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/1253, attuativo della normativa in materia di “sostenibilità” di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR”) e al Regolamento delegato (UE) n. 2020/852 (“Regolamento Tassonomia”), i quali fanno carico agli intermediari di integrare i rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni. Le modifiche al Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017 (art. 33) evidenziano la necessità di includere, nei processi di identificazione e gestione dei conflitti di interesse, valutazioni in ordine alla sostenibilità degli investimenti, nel senso che le preferenze di sostenibilità devono essere comprese tra gli interessi dei clienti che l'intermediario deve tutelare attraverso una corretta gestione dei tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori, o di una combinazione di essi.

Per quanto riguarda, invece, i conflitti di interessi relativi al personale e alle Parti Correlate, il TUF, all'art. 6, comma 2-*novies*, stabilisce che i soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile, “si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi”².

Inoltre, il Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF, come successivamente integrato e modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2022 attuativo, tra l'altro, della Direttiva (UE) 2019/2034 (“IFD”) e degli Orientamenti EBA in materia di governance interna del 22/11/2021 (“Orientamenti EBA in materia di governance interna”), stabilisce all'art. 8, comma 1, lett c) che l'organo con funzione di supervisione strategica (nella SIM il Consiglio di Amministrazione), nel definire ed approvare – e nel valutare periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione della situazione aziendale – la politica in materia di gestione dei conflitti di interessi, è tenuto ad applicare quanto previsto dal Titolo IV, Sezione 11, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna, a sua volta riferibile, nello specifico, alla politica in materia di conflitto di interesse per il personale.

Detti Orientamenti (Sezione 11, paragrafo 98) stabiliscono in particolare che l'Organo di gestione (nella SIM il Consiglio di Amministrazione) è responsabile della definizione, approvazione, sorveglianza dell'attuazione e mantenimento di politiche efficaci volte a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti reali o potenziali tra gli interessi dell'intermediario e gli interessi privati del personale, inclusi i membri dell'Organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull'espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità.

Infine, ai sensi dell'art. 15-*quater* del Regolamento Banca d'Italia, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2022, nell'ambito della suddetta politica di gestione dei conflitti di interesse, la SIM è tenuta a dotarsi di procedure per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse relativi a operazioni con Parti Correlate (come

² L'art. 192-*quater* TUF, prevede a carico dei soci e amministratori, in caso di violazione del predetto obbligo di astensione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.

definite nell'art. 15-bis), in conformità al paragrafo 110 degli Orientamenti EBA in materia di governance interna. Tali procedure:

- disciplinano i processi decisionali relativi alle operazioni con Parti Correlate, allo scopo di preservarne l'integrità e l'imparzialità;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2-novies, del TUF, prevedono differenziazioni – anche con riferimento alle modalità di deliberazione delle operazioni – sulla base, tra l'altro, della tipologia e del controvalore di queste ultime, nonché della circostanza che esse siano concluse o meno a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Ciò posto, la SIM ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse - che possono insorgere nell'ambito della prestazione di servizi di investimento e accessori e che sono suscettibili di danneggiare la posizione della clientela che usufruisce di tali servizi nonché dei conflitti di interesse che possono insorgere in relazione agli interessi del personale (Soggetti Rilevanti) e alle operazioni con Parti Correlate, siano - oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari - di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo gli interessi della clientela, di mantenere elevati *standard* qualitativi nello svolgimento delle attività, e di salvaguardare la SIM sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

2. FONTI NORMATIVE

- Direttiva 2014/65/UE (“**MiFID II**”) e s.m.i.: art. 23 “Conflitti di interesse”; art. 24 “Principi di carattere generale e informazione del cliente”;
- Reg. Consob n. 20307/2018 e s.m.i. (“**Regolamento Intermediari**”);
- Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565 e s.m.i. (“**Regolamento Delegato**”): artt. 27, 33, 34, 35;
- Orientamenti EBA in materia di governance interna del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/14): “**Orientamenti EBA in materia di governance interna**”;
- Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF adottato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 5 dicembre 2019, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2022 (“**Regolamento Banca d'Italia**”);
- D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”): artt. 6 e 21;
- Codice civile: artt. 2389 (Compensi degli amministratori), 2391 (Interessi degli amministratori), 2395 (Responsabilità degli amministratori nelle società di capitali), 2402 (Retribuzione del Collegio Sindacale), 2427, comma 1, numero 22-bis (che richiede, per le società non quotate, di evidenziare in nota integrativa le operazioni con parti correlate³, quando queste risultino contestualmente rilevanti e concluse a condizioni non di mercato).

³ Identificate ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24 – Informativa di Bilancio sulle operazioni con parti correlate.

3. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Attraverso l’emanazione della presente Policy, il Consiglio di Amministrazione di Replica SIM stabilisce il complesso delle regole, procedure e misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse, relativi sia alla prestazione dei servizi di investimento e accessori ai clienti, sia agli interessi del personale (Soggetti Rilevanti) e alle Parti Correlate.

Le regole contenute nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate da Replica in ottemperanza sia della normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento, sia di altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti e delle procedure che la SIM ha emanato internamente. Le presenti indicazioni, unitamente a quelle contenute:

- nel Regolamento per la gestione delle Operazioni Personali,
- nelle Politiche di remunerazione e incentivazione,
- nella Policy ESG
- nelle policies e procedure adottate per la prestazione dei servizi di investimento

4. APPROVAZIONE E REVISIONE DELLA POLICY

Il **Consiglio di Amministrazione** definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Almeno annualmente, o comunque al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l’efficace gestione dei conflitti di interesse, il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla revisione e aggiornamento della presente *Policy* e della mappatura dei conflitti di interesse identificati.

Il **Responsabile della Funzione di Compliance** supporta l’Amministratore Delegato e, a monte il Consiglio di Amministrazione, nel coordinamento delle attività di censimento e gestione delle situazioni di conflitto, facendosi a tal fine promotore delle proposte di integrazione/implementazione della *Policy* finalizzata alla miglior gestione delle fattispecie di conflitto rilevate.

5. DEFINIZIONI

Ai fini della presente *Policy*, ove non specificatamente definiti, si intende per:

- a) **“Clienti”**: i soggetti ai quali la SIM fornisce i Servizi a fronte di una remunerazione;
- b) **“conflitto di interesse” (nella prestazione dei servizi di investimento e accessori ai clienti)**: ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Delegato, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, Replica considera quanto meno se la SIM, un Soggetto Rilevante o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la SIM si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - a. è probabile che la SIM, il Soggetto Rilevante o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;

- b. la SIM, il Soggetto Rilevante o la persona abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- c. la SIM, il Soggetto Rilevante o la persona abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d. la SIM, il Soggetto Rilevante o la persona svolgano la stessa attività del cliente;
- e. la SIM, il Soggetto Rilevante o la persona ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi;

c) **“conflitto di interesse” (relativo al personale)** ai sensi del paragrafo 101 della Sezione 11 degli Orientamenti EBA in materia di governance interna, Replica considera quanto meno le seguenti situazioni o i seguenti rapporti in cui possono emergere conflitti di interesse relativi al personale della SIM, che potrebbero influire in modo negativo sull'espletamento dei relativi compiti e responsabilità:

- a) interessi economici (es: azioni, altri diritti di proprietà e partecipazioni, posizioni finanziarie e altri interessi economici presso clienti, diritti di proprietà intellettuale, appartenenza a un organismo o proprietà di un organismo o entità con interessi confliggenti);
- b) rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nella SIM;
- c) rapporti personali o professionali con il personale della SIM o delle entità incluse nell'area di consolidamento (es: legami di parentela);
- d) altra occupazione o occupazione svolta in precedenza (es: negli ultimi cinque anni);
- e) rapporti personali o professionali con parti interessate esterne pertinenti (es: associazione con fornitori, consulenti o altri prestatori di servizi sostanziali);
- f) influenza politica o relazioni politiche.

Nei conflitti di interesse relativi al personale sono inclusi i conflitti di interesse relativi a operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 15-quater del Regolamento Banca d'Italia e s.m.i., inclusi i crediti e i prestiti⁴ di cui all'art. 15-ter del medesimo Regolamento;

d) **“Parti Correlate”**: ai sensi dell'art. 15-bis⁵ del Regolamento Banca d'Italia, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2022, ai fini delle regole contenute negli artt. 15-bis, 15-ter e 15-quater del medesimo Regolamento, sono Parti Correlate di Replica:

- a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la SIM o altra società del gruppo di SIM⁶;
- b) il coniuge, la persona legata in unione civile o in convivenza di fatto e i parenti di primo grado di uno dei soggetti indicati alla lett. a);
- c) le imprese che svolgono attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., anche costituite in forma non societaria:
 - i) in cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) detiene, in via diretta o indiretta, una quota dei diritti di voto o del capitale superiore al 10%;

⁴ Si evidenzia in ogni caso che, alla data della presente versione della Policy, la SIM non presta il servizio accessorio di **concessione di finanziamenti** agli investitori. Pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 15-ter e 15-quater del Regolamento Banca d'Italia e s.m.i. che fanno riferimento alla concessione di crediti o prestiti sono da considerarsi non pertinenti all'operatività della SIM.

⁵ La presente policy non considera le parti correlate come definite ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 e non ha per oggetto l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate ai sensi del medesimo principio contabile

⁶ Alla data della presente versione della Policy, replica non fa parte di alcun gruppo

- ii) su cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) può esercitare un'influenza notevole;
 - iii) presso cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- e) **“personale”**: ai sensi del paragrafo 15 (Definizioni) degli Orientamenti EBA in materia di governance interna, devono includersi nel “personale” tutti i dipendenti della SIM e delle sue filiazioni nell'ambito del suo consolidamento⁷ e tutti i membri dei rispettivi organi di gestione nella loro funzione di gestione e supervisione strategica. I membri del “personale” ricadono integralmente nella nozione di Soggetti Rilevanti di cui al Regolamento Delegato;
- f) **“servizi”**: i servizi di investimento e accessori prestati dalla SIM
- g) **“Soggetti Rilevanti”**: nel caso di Replica, uno dei seguenti soggetti⁸:
- i componenti degli organi aziendali, intesi questi ultimi come il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
 - i soci in funzione dell'entità della partecipazione detenuta;
 - il Direttore Generale;
 - i dipendenti della SIM;
 - agenti collegati (es: consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)
 - ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SIM o di un suo agente collegato e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento da parte della SIM (es: collaboratori non dipendenti)
 - persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla SIM o a un suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei servizi di investimento da parte della SIM.

6. POLITICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

La normativa di riferimento richiede all'intermediario di specificare in concreto i requisiti organizzativi e le procedure applicabili nell'ambito della gestione e della comunicazione dei conflitti di interesse; tali misure devono essere idonee ad evitare che i conflitti rechino pregiudizio ai clienti. La disciplina introduce disposizioni specifiche indirizzate alla prevenzione dei conflitti di interesse ed a rafforzare la circostanza che l'informativa sui conflitti alla clientela sia considerata come ultima *ratio*.

La SIM, in conformità alla normativa sopra citata, ha adottato la presente *Policy* - nella versione di volta in volta aggiornata, in forma scritta, adeguata alle proprie dimensioni, alla propria organizzazione e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (*i.e.* secondo il principio di proporzionalità) - che consente l'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

⁷ Alla data della presente versione della Policy la SIM non ha imprese figlie e non redige bilancio consolidato.

⁸ Pur in assenza di una specifica inclusione nella definizione di “soggetto rilevante” contenuta nell'art. 1, paragrafo 1, n. 1), del Regolamento Delegato, Replica, in un'ottica di prudente interpretazione del testo della fonte comunitaria e della relativa traduzione in lingua italiana, tenuto conto anche delle caratteristiche salienti di altri Ordinamenti di Stati UE che si ispirano al sistema di governo societario “monistico” (per il quale non si pone normalmente la necessità di distinguere tra organo amministrativo e organo di controllo, costituito di norma all'interno del primo), si riserva di considerare propri “Soggetti Rilevanti” anche i membri ordinari del Collegio Sindacale.

Con il presente documento, la SIM si è dunque dotata di una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a garantire che i Soggetti Rilevanti o le Parti Correlate impegnati nelle varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e all'organizzazione, nonché alla natura e alla complessità delle attività della Società, nonché al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

Inoltre, la Società nello svolgimento dei Servizi evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. A riguardo si rinvia alle Politiche in materia di remunerazioni e incentivi adottate dalla SIM.

Tutto ciò precisato, la presente *Policy* si articola nelle seguenti attività:

- identificazione e mappatura delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per segnalare i potenziali conflitti di interesse;
- definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per la gestione o prevenzione dei conflitti di interesse;
- definizione delle attività da effettuare qualora le misure adottate non siano sufficienti ad escludere il rischio di nuocere agli interessi dei clienti;
- definizione delle modalità di registrazione delle fattispecie di conflitto di interessi pregiudizievoli per i clienti nell'apposito registro;
- predisposizione e inoltro delle relative informazioni ai clienti.

La presente Policy non disciplina le attività e le operazioni relative ai crediti o prestiti concessi dalle SIM a Parti Correlate in quanto, come già accennato, la SIM non è abilitata a tale operatività.

Nel dettaglio:

- la **Mappatura**, allegata alla presente Policy (All. 1), riporta tutte le fattispecie di potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori ai clienti, tenuto conto delle modalità con cui detti servizi sono forniti dalla SIM e delle situazioni descritte nell'art. 33, paragrafo 1, lettere a) – e), del Regolamento Delegato (elencate nella pertinente definizione di “conflitto di interesse” di cui al precedente paragrafo della presente Policy); nella mappatura si dà anche evidenza degli adempimenti legati all'art. 6, comma 2-*novies*, TUF, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile. Poiché la Mappatura dei conflitti di interesse è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà suscettibile di mutare nel tempo a causa di fattori sia endogeni sia esogeni alla sfera di influenza della Società, la stessa necessita di aggiornamento sulla base di flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale⁹. Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il

⁹ Tali fattori possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche della normativa di riferimento;
- articolazione dei servizi e delle attività di investimento prestati dalla Società;
- articolazione organizzativa ed operativa della Società;
- assetto societario.

Collegio Sindacale, le funzioni di controllo ed i singoli responsabili delle unità organizzative aziendali, tenuto conto dei relativi compiti e responsabilità, hanno pertanto un ruolo attivo nell'identificazione dei conflitti di interesse e nella prevenzione e gestione degli stessi. Una volta identificati i potenziali conflitti di interesse essi soggiacciono al rispetto della presente *Policy*.

- il **Registro**, tenuto in formato elettronico dalla SIM, con il supporto della Funzione Compliance, riporta invece le fattispecie di conflitto effettive, idonee a ledere gli interessi di uno o più clienti, nel caso di assenza o mancata attuazione delle misure organizzative volte alla loro gestione (v. infra per il dettaglio delle informazioni in esso riportate). Detto Registro, all'esito del recepimento nel Regolamento Banca d'Italia delle disposizioni in tema di conflitti di interesse relativi al personale e alle operazioni con Parti Correlate, riporta altresì, in ulteriori distinte sezioni:
 - i) i contratti per la prestazione di servizi di investimento con Parti Correlate per i quali, in ragione delle condizioni economiche applicate, è prevista l'annotazione nel Registro; nonché
 - ii) gli ulteriori contratti conclusi con Parti Correlate, e in particolare i contratti per la fornitura di beni o servizi alla SIM ad opera di Parti Correlate (se di controvalore superiore a una determinata soglia, di seguito indicata).

7. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI COINVOLTE

Qui di seguito si richiamano i principali ruoli e responsabilità degli Organi, Uffici e Funzioni aziendali coinvolti nel processo.

- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione, sorveglianza dell'attuazione e mantenimento di politiche efficaci volte a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire conflitti effettivi o potenziali nei confronti dei clienti a cui sono prestati i servizi, o tra più clienti, o a livello di interessi della SIM e del personale (inclusi i Soggetti Rilevanti e le Parti Correlate), che potrebbero pregiudicare gli interessi dei clienti o influire in modo negativo sull'espletamento dei compiti e delle responsabilità del personale. Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto sopra indicato attraverso la presente Policy. Al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti di interesse, e comunque almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, alla rivalutazione ed aggiornamento della presente Policy, recependovi la Mappatura dei conflitti relativi ai clienti aggiornata a cura della Funzione Compliance. Il Consiglio di Amministrazione ottiene, infine, con cadenza annuale informativa dalla Funzione Compliance circa la corretta alimentazione del Registro dei conflitti (che include informazioni sui contratti con Parti Correlate).
- **Direttore Generale:** riceve al pari del Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, informativa dalla Funzione Compliance circa la corretta alimentazione del Registro dei conflitti di interesse. Cura, inoltre, l'invio e la raccolta delle Dichiarazioni e la tenuta del Registro dei Soggetti Rilevanti e Parti Correlate (v. infra)
- **Funzione Compliance:** è responsabile della predisposizione ed aggiornamento della Mappatura nonché della tenuta ed alimentazione nel continuo del Registro dei conflitti di interesse, in cui sono censiti i conflitti effettivi identificati nella prestazione dei servizi di investimento e accessori ai clienti, pregiudizievoli per i clienti stessi (oltre ai contratti e alle operazioni con Parti Correlate). La Funzione Compliance supporta inoltre

L'Amministratore Delegato, e attraverso quest'ultimo il Consiglio di Amministrazione, nel coordinamento delle attività di gestione delle situazioni di conflitto, elaborando proposte di integrazione della presente Policy e di identificazione di misure di tipo organizzativo o amministrativo finalizzate alla migliore gestione delle fattispecie di conflitto mappate. Cura l'aggiornamento del Registro dei conflitti e fornisce un'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale. La complessiva attività di tenuta, alimentazione e aggiornamento della Mappatura e del Registro dei Conflitti implica la disponibilità e l'accesso nel continuo da parte della Funzione Compliance a un complesso di dati e informazioni fornite dalla SIM.

- **Funzione Risk Management:** Fornisce informazioni e valutazioni sullo stato dei rischi operativi, anche legati ai rapporti con Soggetti Rilevanti e Parti Correlate.
- **Funzione Internal Audit:** verifica l'adeguatezza dei presidi adottati dalla SIM per l'identificazione, misurazione e gestione dei conflitti di interesse relativi ai clienti e al personale, incluse le Parti Correlate. Presenta relazioni agli Organi aziendali con indicazioni sulle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze e raccomandazioni per migliorare la normativa interna e gli assetti organizzativi e di controllo.

8. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E PROCEDURE DI REPORTING INTERNO

8.1 Criteri di identificazione dei conflitti di interesse

Il personale preposto alla prestazione di Servizi, nell'ambito delle varie unità operative in cui la SIM è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM e una Parte Correlata o tra la SIM, un Soggetto Rilevante e i Clienti, o tra Clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti o della SIM stessa.

Quale criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità - la Società considera se essa stessa, un Soggetto Rilevante o una Parte Correlata, si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento:

- a) è probabile che la Società, il Soggetto Rilevante o la Parte Correlata realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; ai fini della presente *Policy* non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la SIM, o gli altri soggetti indicati, possano conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un Cliente o che un Cliente nei confronti del quale la SIM ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro Cliente;
- b) la Società, il Soggetto Rilevante o la Parte Correlata hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del Cliente;
- c) la Società, il Soggetto Rilevante o la Parte Correlata hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) la Società, il Soggetto Rilevante o la Parte Correlata svolgono la stessa attività del Cliente;

- e) la Società, il Soggetto Rilevante o la Parte Correlata ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

In aggiunta alle fattispecie precedenti, ai sensi del Titolo IV, Sezione 11, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna, la Società considera un potenziale conflitto di interesse se un Soggetto Rilevante o la Parte Correlata si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) abbia interessi economici (ad es. azioni, altri diritti di proprietà e partecipazioni, posizioni finanziarie e altri interessi economici presso Clienti, diritti di proprietà intellettuale, appartenenza a un organismo o proprietà di un organismo o di un'entità con interessi confliggenti);
- b) abbia rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nella Società;
- c) abbia rapporti personali o professionali con il personale della Società (ad es. legami di parentela, intesi come vedasi punto (ii) definizione di Parte Correlata);
- d) abbia un'altra occupazione o un'occupazione svolta in precedenza in settori affini o confliggenti (si fa riferimento agli ultimi cinque anni);
- e) abbia rapporti personali o professionali con parti interessate esterne pertinenti (ad es. associazione con fornitori, consulenti o altri prestatori di servizi rilevanti); e
- f) abbia influenza politica o relazioni politiche.

Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di conflitto d'interesse, nei casi che precedono:

- è rilevante l'ostacolo, da parte dei Soggetti Rilevanti, a prendere decisioni obiettive e imparziali mirate a soddisfare pienamente gli interessi della Società e dei Clienti;

- non è sufficiente che il Soggetto Rilevante sia un azionista della Società, utilizzi i Servizi, ancorché l'interesse economico rimanga entro una soglia "*de minimis*" appropriata sulla base della tipologia di rapporto, nonché dell'evoluzione della situazione aziendale;

- è rilevante la situazione o l'operazione che può avere un impatto sull'indipendenza di giudizio dei membri del Consiglio di Amministrazione.

È comunque consentita la conclusione di operazioni (finanziarie, commerciali, etc.) con Soggetti Rilevanti e Parti Correlate se le decisioni sono prese in modo obiettivo, senza l'indebita influenza di conflitti di interesse e se tali operazioni, come principio generale, sono condotte alle normali condizioni di mercato.

Inoltre, al fine di individuare le situazioni che possono generare un conflitto di interessi, la Società tiene altresì in considerazione quei conflitti che potrebbero sorgere dall'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni adottati dalla SIM. Ad oggi, in considerazione dell'operatività svolta dalla SIM, non sono state ravvisate fattispecie concrete di potenziali conflitti di interesse che sorgono da tale integrazione.

8.2 Segnalazione di situazioni di conflitto di interesse per predisposizione ed aggiornamento della mappatura

Ciascun Soggetto Rilevante (il Soggetto Rilevante veicola altresì la comunicazione della Parte Correlata) ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, e per il tramite di esso, al Responsabile della

Funzione di *Compliance*, o direttamente a quest'ultimo, qualsiasi situazione che, anche potenzialmente, possa generare un nuovo conflitto di interesse, modificare la mappa dei conflitti individuati dalla SIM, essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti dalla SIM.

È fatto, quindi, obbligo al personale (Soggetti Rilevanti e non) della SIM di comunicare tempestivamente l'insorgere e il venir meno di possibili situazioni conflittuali, nonché di riscontrare senza indugio qualunque richiesta di informazioni formulata dalla Funzione di *Compliance*.

La Funzione di *Compliance* archivia le eventuali comunicazioni ricevute dalle strutture della SIM.

La Funzione in parola, sulla base delle informazioni ricevute direttamente dai responsabili sopra citati e sulla base delle proprie analisi, predispone ed aggiorna la mappatura delle fattispecie di conflitto di interesse, con il supporto consultivo di altre strutture aziendali o esterne.

Inoltre, la Funzione di *Compliance* riferisce ai vertici aziendali, eventualmente nell'ambito dei report di verifica e della relazione annuale, in merito ai nuovi conflitti di interesse identificati, sollecitando, se del caso, l'adozione di nuove misure di gestione.

Sulla base delle proposte avanzate dalla Funzione di *Compliance*, spetterà al Consiglio di Amministrazione:

- la valutazione della rilevanza di ciascuna fattispecie individuata;
- la definizione delle misure ritenute idonee alla gestione della medesima fattispecie, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla vigente normativa di riferimento e della presente *Policy*.

In ogni caso, anche in assenza di segnalazione, annualmente, in occasione della revisione della *Policy*, le funzioni aziendali di concerto con la Funzione di *Compliance* valutano l'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti, della mappatura e del registro (cfr. *infra* paragrafo successivo).

8.3 Responsabilità della Funzione di Compliance

La costante innovazione di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SIM, rende indispensabile procedere ad un'attività costante di aggiornamento delle situazioni di conflitti di interesse rilevanti, sulla base di flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale.

In merito, la SIM ha individuato nella Funzione di *Compliance* il soggetto che supporta il Consiglio di Amministrazione nell'attività di censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore.

Al riguardo, la Funzione di Compliance riceve a cura del Direttore Generale (che a tal fine può avvalersi delle unità interne della SIM), il Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate, istituito tramite raccolta delle Dichiarazioni (v. *infra*).

Sulla base della documentazione ricevuta, anche a seguito di un confronto con i Soggetti Rilevanti, la Funzione di *Compliance* valuta, in occasione dell'aggiornamento annuale della *Policy* o ad evento, la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e aggiorna la **mappatura dei conflitti**, previa valutazione della rilevanza di ciascuna fattispecie individuata a cura del Consiglio di Amministrazione.

Una volta che il conflitto è mappato, la Funzione di *Compliance* raccoglie tutte le segnalazioni di potenziali conflitti di interesse provenienti dal personale o dai Responsabili delle varie unità operative, verificatesi nel corso dell'operatività caratteristica, in un apposito **registro**, in conformità all'art. 35 del Regolamento delegato (UE) n. 565/2017; nel registro sono annotati, in relazione ai diversi Servizi forniti dalla SIM, le potenziali situazioni di conflitto di interesse suscettibili di ledere gli interessi di uno o più Clienti o le sue preferenze di sostenibilità o, ancora, gli interessi della Società, verificatesi e in corso in ordine cronologico. In particolare, il registro viene aggiornato nell'ambito della revisione della Policy dalla Funzione di *Compliance*, mediante l'inserimento delle nuove situazioni di conflitto segnalate, specificando l'Area e/o i Servizi a cui si riferisce, valutandone l'impatto e dando esecuzione alle istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione. Il registro tiene traccia anche dei singoli eventi di potenziale conflitto (es. accordo tra SIM e Parte Correlata).

A tal fine, il personale preposto ed i rispettivi responsabili inviano alla Funzione di *Compliance* - ad evento - una comunicazione contenente i singoli conflitti di interesse da censire.

La Funzione di *Compliance* riferisce - con cadenza almeno annuale, eventualmente in occasione della relazione annuale della Funzione sull'attività svolta e ogniqualvolta che ciò sia ritenuto utile o necessario - all'Amministratore Delegato - dell'esito dell'attività svolta.

8.4 Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate

Il Direttore Generale (eventualmente con il supporto delle funzioni interne della SIM) acquisisce con cadenza annuale (e comunque ogniqualvolta sia individuato un nuovo Soggetto Rilevante o Parte Correlata), apposite Dichiarazioni da tutti i Soggetti Rilevanti e Parti Correlate. Attraverso dette Dichiarazioni, conformi ai moduli per "Persona Fisica" e "Società o Entità giuridica" allegati alla presente Policy (All.ti 2 e 3), il Direttore Generale acquisisce il seguente set informativo di base:

- a) quanto ai Soggetti Rilevanti e Parti Correlate Persone Fisiche, informazioni in merito:
 - alla categoria di Soggetti Rilevanti a cui il soggetto appartiene;
 - alle cariche rilevanti ricoperte presso società o enti terzi (rilevano le cariche che implicano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo);
 - alle partecipazioni rilevanti in società o enti terzi, detenute in via diretta o indiretta (tramite un legame di controllo con un'impresa interposta o società fiduciaria) (rilevano le partecipazioni che implicano la detenzione di una quota dei diritti di voto o del capitale di una società o ente superiore al 10%);
 - ai rapporti di parentela, ai fini della disciplina sulle Operazioni Personali (coniuge; altro partner equiparato al coniuge; figli/e e figliastri/e; altro parente convivente da almeno 1 anno);
 - agli stretti legami con imprese (intendendosi per "stretti legami" la detenzione del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, in via diretta o tramite un legame di controllo con un'impresa interposta, oppure in un legame di controllo con tale impresa), sempre ai fini della disciplina sulle Operazioni Personali;
 - ove il Soggetto Rilevante sia classificabile altresì come Parte Correlata, ai rapporti di parentela rilevanti per l'art. 15-quater del Regolamento Banca d'Italia (coniuge; persona legata in unione civile o convivenza di fatto; parente di primo grado) e alle imprese in cui il soggetto o un soggetto in rapporti di parentela con quest'ultimo detenga in via diretta o indiretta (tramite un'impresa interposta con cui ha un legame di controllo) una quota dei diritti di voto o del capitale superiore al 10% o in cui eserciti un'influenza notevole o in cui svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- b) quanto ai Soggetti Rilevanti Società o Entità giuridiche, informazioni in merito:

- alla categoria di socio (partecipante diretto al capitale della SIM) a cui il Soggetto Rilevante appartiene;
- alle partecipazioni rilevanti in società o enti terzi, detenute in via diretta o indiretta (tramite un legame di controllo con un'impresa interposta) (rilevano le partecipazioni che implicano la detenzione di una quota dei diritti di voto o del capitale di una società o ente superiore al 10%);
- agli stretti legami con imprese (intendendosi per “stretti legami” la detenzione del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, in via diretta o tramite un legame di controllo con un'impresa interposta, oppure in un legame di controllo con tale impresa), ai fini della disciplina sulle Operazioni Personali.

Sulla base delle informazioni raccolte con le Dichiarazioni, il Direttore Generale alimenta il “Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate”, tenuto in forma elettronica tramite apposito file excel.

In particolare, il “Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate” si compone a sua volta dei seguenti registri:

1. **il registro dei Soggetti rilevanti:** Tale Registro, di supporto nell'identificazione dei conflitti di interesse relativi ai clienti, si compone di tre sezioni:
 - a) Soggetti Rilevanti (art. 2, paragrafo 1, n. 1), Regolamento Delegato);
 - b) Soggetti aventi un legame di controllo diretto o indiretto con la SIM (art. 33, paragrafo 1, Regolamento Delegato);
 - c) Rapporti di parentela dei Soggetti Rilevanti – Stretti legami con imprese dei Soggetti Rilevanti (art. 28, paragrafo 1, lett. b), Regolamento Delegato)¹⁰;
2. **il registro delle Parti Correlate:** Tale Registro, di supporto nell'identificazione dei conflitti di interesse tra la SIM e il personale, incluse le Parti Correlate, si compone di tre sezioni:
 - a) Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SIM (art. 15-bis, comma 1, lett. a), Regolamento Banca d'Italia);
 - b) Soggetti in rapporti di parentela con soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SIM (coniuge, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parenti di primo grado: art. 15-bis, comma 1, lett. b), Regolamento Banca d'Italia);
 - c) Imprese in cui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SIM o soggetti in rapporti di parentela con soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SIM (art. 15-bis, comma 1, lett. c), Regolamento Banca d'Italia):
 - i) detengono, in via diretta o indiretta, una quota dei diritti di voto o del capitale superiore al 10%;
 - ii) possono esercitare un'influenza notevole;
 - iii) svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
3. **il registro delle cariche ricoperte e delle partecipazioni detenute dai Soggetti Rilevanti:** Tale Registro, di supporto nell'identificazione sia dei conflitti di interesse relativi ai clienti sia dei conflitti tra la SIM e il personale, consente di mappare le medesime cariche (svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo) e le medesime partecipazioni (quote dei diritti di voto o del capitale di imprese superiori al 10%, detenute in via diretta o indiretta) già indicate per le Parti Correlate, ma con un ambito soggettivo di riferimento che include anche i dipendenti della SIM e gli altri Soggetti Rilevanti diversi dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della Società.

¹⁰ I rapporti di parentela e gli stretti legami con imprese dei Soggetti Rilevanti sono mappati anche al fine di consentire alla SIM di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di “Operazioni Personali” (artt. 28 e 29 del Regolamento Delegato). I soggetti e i rapporti mappati sono identificati sulla base delle seguenti nozioni promananti dalla normativa di riferimento: “**persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela**” (art. 2, paragrafo 1, n. 3-bis), Regolamento Delegato); “**stretti legami**” e “**legame di controllo**” (art. 4, paragrafo 1, n. 35), MiFID II).

8.5 Registro dei conflitti di interesse

La SIM ha istituito e mantiene aggiornato un registro, tenuto dalla Funzione di Compliance, nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o possa sorgere un conflitto di interessi che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In particolare, la Funzione di Compliance provvede alla registrazione:

- delle situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse, individuate dalla Funzione Compliance stessa, dalle altre Funzioni di controllo, ovvero dai Responsabili delle singole direzioni e mai verificatesi in precedenza; tali situazioni sono, pertanto, le situazioni “nuove”, non ancora inserite nel presente documento; in ragione di tali “nuove” situazioni di conflitto di interessi dovranno individuate apposite misure di gestione, e dovrà essere a tale scopo aggiornato il presente documento;
- delle situazioni di conflitto di interessi già individuate e inserite nel presente documento in relazione alle quali: (i) non sono state rispettate le misure per la loro gestione (individuate nel presente documento); oppure (ii) per le quali le misure individuate per la gestione si sono rilevate non adeguate;
- delle situazioni di conflitto già individuate e inserite nel presente documento ma in relazione alle quali si è reso necessario adottare per la loro gestione misure diverse da quelle individuate nel presente documento;
- delle situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse descritte nel presente documento e gestite attraverso le misure individuate nello stesso.

Nel Registro adottato dalla SIM sono riportati in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti di interesse secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati. In particolare, nel documento sono indicati:

- la data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interesse; in tale campo, la Funzione di Compliance indica la data in cui i soggetti hanno comunicato alla stessa la situazione di conflitto di interessi oppure quella in cui la medesima Funzione lo ha rilevato autonomamente;
- la descrizione della situazione di conflitto di interesse; in tale campo, è descritta la situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere il conflitto di interesse;
- la tipologia di conflitto in base alle situazioni individuate dall'art. 33 del Regolamento Delegato e riepilogate nel presente documento;
- la natura e l'estensione del conflitto;
- i soggetti esterni ed interni alla SIM coinvolti nell'operazione oggetto di conflitto di interesse;
- data di inizio e data di termine della sussistenza del conflitto;
- misure individuate/adottate per la gestione del conflitto; in tale campo, sono indicate le misure che si intendono proporre al Consiglio di Amministrazione per la gestione dei conflitti di interesse; nel caso in cui si tratti di un conflitto già individuato, descritto e per il quale sono state adottate le misure individuate nel presente documento, si deve dare atto di tale circostanza.

Il Registro è istituito in formato elettronico e in modo da consentire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di registrazioni. In particolare, deve essere consentito di individuare tutte le modifiche e/o correzioni apportate alle informazioni registrate, nonché di risalire al contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni/modifiche.

4.5 Informativa al personale

È compito dell'Amministratore Delegato, in coordinamento con i Responsabili delle varie unità operative, far sì che tutto il personale interessato sia adeguatamente informato dei contenuti della presente *Policy*. A tal fine, è a cura dell'Amministratore Delegato provvedere alla distribuzione di una copia aggiornata della *Policy* sulla gestione dei conflitti di interesse.

5 PRESIDI E MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE O GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I conflitti, una volta identificati, devono essere gestiti. In tal senso, al fine di gestire le situazioni di effettivo conflitto rilevate, la SIM, anche tenuto conto del principio di proporzionalità della propria organizzazione aziendale, individua una serie di presidi organizzativi, procedurali e di controllo atti a contenere il rischio di cagionare al Cliente un pregiudizio. In particolare, nella mappatura delle situazioni di conflitto di interesse della Società, per ciascuna fattispecie di conflitto di interesse contenuta, sono indicati i presidi volti a garantire la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

5.5 Misure generale di prevenzione o gestione

Presidi organizzativi

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di *governance* che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto di interesse da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate in riferimento alla prestazione dei Servizi svolti dalla SIM. A tal riguardo, la struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse nell'ambito dell'articolato procedurale interno.

Presidi Procedurali

La presente *Policy* è parte integrante del *corpus* procedurale adottato internamente dalla SIM, finalizzato a regolare e disciplinare i diversi ambiti gestionali, funzionali, operativi e organizzativi che caratterizzano la sua attività tipica e la prestazione dei Servizi. L'articolato di procedure e normative interne della SIM è volto a disciplinare:

- il comportamento degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza disciplinati principalmente nel Codice Etico nella sua versione di volta in volta in vigore;
- il comportamento dei Soggetti Rilevanti da seguire nel caso di compimento di operazioni personali, disciplinato nella Politica in materia di operazioni personali in cui sono previste misure volte ad impedire il compimento di operazioni da parte di Soggetti Rilevanti che possano generare conflitti di interesse, anche mediante accesso a informazioni confidenziali acquisite nell'ambito dell'attività svolta.

La presente *Policy* attiene alla prevenzione o gestione dei conflitti di interesse e deve essere letta anche congiuntamente con altri strumenti di indirizzo e controllo dell'attività già approvati.

Barriere informative (*Chinese walls*)

La SIM adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. In particolare, le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili dell'unità organizzativa o dell'Amministratore Delegato.

Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite

La SIM vieta a tutti i Soggetti Rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto; ogni soggetto rilevante che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione da indirizzarsi, anche in forma anonima, alla Funzione di *Compliance*.

Considerata la disciplina in materia di divieto di *interlocking* applicabile alla SIM, l'amministratore è tenuto all'atto di nomina in un altro intermediario a rappresentare al Consiglio di Amministrazione della Società stessa l'eventuale incarico ricoperto in enti concorrenti. Sulla base di ciò il Consiglio di Amministrazione farà le sue valutazioni.

Reclami

I reclami sono gestiti in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività aziendale, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

5.6 Misure specifiche di prevenzione o gestione

Informativa sui conflitti di interesse

La SIM provvederà ad informare adeguatamente i Clienti laddove non sia stato possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non siano ritenute sufficienti a eliminare il rischio di nuocere gli interessi della clientela, al fine di consentire alla clientela di prendere una decisione informata sui Servizi, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Tale informativa specifica, è una misura di *extrema ratio*, resa in forma scritta, e sufficientemente dettagliata, onde consentire al Cliente di prendere una decisione informata sui Servizi, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il Cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente sul dare seguito al servizio o all'operazione. La comunicazione, in particolare:

- indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SIM per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente;
- comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di Servizi, tenendo in considerazione la natura del Cliente al quale è diretta la comunicazione; la descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione

informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto sorgono i conflitti di interesse.

Iter deliberativo e verbalizzazioni

Nell'ipotesi in cui l'operazione in conflitto rientri nel campo di applicazione dell'art. 2391 c.c., sia con una parte correlata o comunque si ritiene, a seguito di preliminare valutazione del Consiglio di Amministrazione, rilevante sotto il profilo dell'assunzione dei rischi da parte della Società, essa deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

L'esponente aziendale interessato o comunque che ha identificato il conflitto è tenuto a dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione verifica i dettagli del conflitto di interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'esponente aziendale; inoltre, esso verifica che l'operazione sia riconducibile all'ordinaria operatività aziendale e che sia conclusa a condizioni equivalenti agli standard di mercato.

Dopo la comunicazione, se l'esponente aziendale è direttamente interessato dal potenziale conflitto di interessi, si allontana fisicamente dalla seduta, astenendosi così dal partecipare alla discussione e alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera.

La delibera, adeguatamente motivata, deve essere assunta a scrutinio palese, con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio sindacale, salva l'astensione dell'eventuale esponente aziendale interessato. In particolare, la delibera delle operazioni deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

Tutte le decisioni assunte in forma collegiale in materia di conflitto di interessi sono verbalizzate in maniera analitica e contengono le motivazioni addotte, ivi compresi i profili inerenti, la natura e gli impatti dei conflitti di interesse, nonché le evidenze di un processo decisionale obiettivo. Detti verbali, ove richiesto, sono anche trasmessi alla Funzione di Compliance della SIM e Internal Audit.

Obblighi informativi e di astensione degli esponenti aziendali

Gli esponenti aziendali portatori di interessi personali o legati alla carica, al ruolo o alle funzioni ricoperte, danno atto, in sede di Consiglio di Amministrazione, della natura e dell'estensione di detti conflitti oltre che ai fini della presente policy anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 Codice civile.

Nel rispetto dell'art. 6, c. 2-novies TUF, i soci e gli amministratori della Società, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, si astengono dalle delibere aventi ad oggetto situazioni di effettivo conflitto per conto proprio o di terzi.

Misure residuali

Quando, secondo le risultanze delle verifiche di Compliance o sulla base all'apprezzamento dell'Amministratore Delegato, le misure adottate in materia di gestione dei conflitti di interesse siano ritenute non sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che situazioni di conflitto di interessi rechino pregiudizio alla clientela, tale circostanza deve essere rimessa al CDA e al Collegio Sindacale ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento della clientela. In tali casi è resa disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa recante l'illustrazione della decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

5.7 Gestione delle informazioni alla clientela

La SIM fornisce ai potenziali Clienti, nell'ambito della informativa precontrattuale, una sintesi della presente *Policy*. Qualora i Clienti o i potenziali Clienti ne facciano richiesta, la SIM provvederà a fornire copia integrale della presente *Policy* al Cliente o potenziale Cliente, nonché ogni ulteriore dettaglio da questi richiesto.

L'Amministratore Delegato è responsabile della definizione delle modalità di comunicazione ai Clienti, della successiva messa in atto, della predisposizione e trasmissione di adeguate comunicazioni ai Clienti che richiedono maggiori dettagli circa la *Policy*, nonché dell'informativa della natura e delle fonti dei conflitti, quando, nella prestazione dei Servizi, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato.